

# Rassegna Stampa

di Martedì 15 marzo 2022



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
5	Il Sole 24 Ore	15/03/2022	<i>L'allarme Ance sui costi: appello a Draghi, oggi assemblea straordinaria (G.Santilli)</i>	3
33	Il Sole 24 Ore	15/03/2022	<i>Controlli oggi formali non bastano a evitare le vendite irregolari (A.Galimberti)</i>	4
33	Il Sole 24 Ore	15/03/2022	<i>Una banca dati per rimuovere gli abusi edilizi integrali (G.Saporito)</i>	5
1	Italia Oggi	15/03/2022	<i>Abusi edilizi, tutti schedati (L.Chiarello)</i>	7
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
39	Il Sole 24 Ore	15/03/2022	<i>Commercialisti: equo compenso da estendere a tutte le imprese</i>	8
29	Italia Oggi	15/03/2022	<i>In evidenza - Elezioni commercialisti, niente reclamo a Roma</i>	9
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
37	Italia Oggi	15/03/2022	<i>Telematiche, tutti i nodi sul tavolo (A.Ricciardi)</i>	10
<b>Rubrica Professionisti</b>				
38	Italia Oggi	15/03/2022	<i>Prof evita il danno erariale (V.Giannotti)</i>	11
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	15/03/2022	<i>Cessione crediti, dalle banche acquisti al minimo per gli sconti 2021 (G.Latour)</i>	12

# L'allarme Ance sui costi: appello a Draghi, oggi assemblea straordinaria

## Edilizia

**Buia scrive al premier e chiede un incontro mirato sulle misure per i cantieri**

**Giorgio Santilli**

Sale ancora l'allarme dei costruttori dell'Ance sul rischio che la crescita dei prezzi e la scarsità delle materie prime blocchino tutte le opere pubbliche, comprese quelle del Pnrr. Oggi è prevista un'assemblea straordinaria di tutti i presidenti delle associazioni territoriali, che già nei giorni scorsi si sono mobilitati e stanno organizzando manifestazioni per i prossimi giorni in varie città. Intanto il presidente nazionale, Gabriele Buia, scrive al premier Mario Draghi, chiedendo un incontro per valutare «in modo mirato» soluzioni a una situazione drammatica. In particolare, Ance chiede un'integrazione alle «misure sin qui adottate» che «sono molto limitate e hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'emergenza finanziaria del momento». Inoltre, «arrivano solo sino al 30 giugno 2022, con una copertura economica del tutto insufficiente».

Tali norme - continua il presidente di Ance - «ricalcano vecchie soluzioni, pensate per contesti economici ordinari caratterizzati da stabilità, nei quali gli aumenti colpiscono solo un numero limitato di materiali e, di conseguenza, le imprese possono sopportarne

temporaneamente gli effetti. Non è, dunque, immaginabile applicare tali meccanismi in un momento straordinario come quello attuale che peraltro, a causa del sopraggiunto conflitto ucraino, rischia di produrre effetti devastanti ancora per molti altri mesi. Nessuna impresa, grande, media o piccola, può reggere questo impatto».

Buia chiede a Draghi di «mettere in campo strategie nuove ed immediate, che consentano rapidamente di mettere in sicurezza, ristabilendo l'equilibrio contrattuale, anzitutto i contratti in corso di esecuzione, con offerte risalenti al 2020 o anteriori. A ciò dovrebbe accompagnarsi, inoltre, l'introduzione di un vero sistema revisionale dei prezzi, sul modello delle migliori esperienze internazionali».

Il riferimento di Buia è, ancora una volta, al modello francese, ora adottato anche dalla Spagna, che consente un adeguamento immediato, mese per mese, dei costi di un'opera sulla base della rilevazione nazionale dei prezzi. «È urgente e non più procrastinabile dotare anche le imprese italiane degli stessi strumenti già collaudati ed immediatamente efficaci», dice Buia che chiede anche di «intervenire per aggiornare immediatamente i prezzi sulla base dei quali sono stimate e saranno bandite le opere di prossimo affidamento». Su questo punto, Buia lamenta che, con l'eccezione di Rfi (che ha già aggiornato) e Anas (che dovrebbe aggiornare a breve), «tutte le altre stazioni appaltanti non stiano procedendo» all'aggiornamento dei prezzi.



**LA PREVENZIONE**

## Controlli oggi formali non bastano a evitare le vendite irregolari

È possibile nel 2022 vendere un immobile, per usare l'espressione del Dpr 380/2001, «in totale difformità dal permesso di costruire» se non addirittura del tutto privo di tale autorizzazione amministrativa? In teoria sì, nella pratica meno.

Nei contratti di compravendita immobiliare, come noto, la sentinella di legalità è il notaio che però, non avendo accesso alle banche dati diffuse dei Comuni sull'abusivismo (quelle che saranno mese in rete tra loro dal decreto 8 febbraio, si veda l'articolo a lato) deve, limitatamente alla responsabilità delle transazioni di immobili abusivi, svolgere un duplice ruolo: garantire che ogni atto immobiliare contenga a pena di nullità la dichiarazione del venditore sulle autorizzazioni edilizie, e dall'altro esercitare ciò che la Cassazione qualifica come «dovere di consiglio»: il notaio invita la venditrice (e l'acquirente) a documentarsi sulla regolarità urbanistica prima di rendere le dichiarazioni obbligatorie; di tali dichiarazioni, però, il notaio prende atto senza avere in prima persona il controllo pervasivo circa la loro veridicità. E, se pur è vero che il professionista può sempre rilevare eventuali discrasie macroscopiche dai documenti presentati dalle parti – e talvolta accade – una volta ricevuta la dichiarazione formale obbligatoria per legge il notaio non è corresponsabile di dichiarazioni anche, in ipotesi, sommamente mendaci. Ecco perché la possibilità di negoziazione di un immobile "articolo 31" – quelli che a norma del decreto 380/2001 devono essere abbattuti – resta confinata ai beni più risalenti, con rischio maggiore tanto più ci si allontana nel tempo. Si consideri che dal 1985 (con la legge 47, più conosciuta come primo condono edilizio) era stata introdotta la vigilanza edilizia, affidata ai sindaci, e il relativo obbligo di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per abusi di gravità insanabile, codificati 16 anni dopo nel Dpr 380 come quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio completamente diverso.

Quanto alla possibilità di accatastamento di immobili non sanabili, la regolamentazione degli ultimi anni ha fortemente ridotto tale chance con la piattaforma informatica Docfa che prevede una serie di step di autocertificazione da parte del tecnico difficilmente violabili in serie (e che comunque prevedono responsabilità e sanzioni penali). «Prima di negoziare un immobile – dice la presidente del Notariato, Valentina Rubertelli – sarebbe opportuno farsi assistere da un tecnico per accertare lo stato di fatto, catastrale e urbanistico e verificare la congruenza dei risultati». Mentre in prospettiva di regolamentazione, aggiunge la presidente «è auspicabile che anche ai notai sia consentito di alimentare la banca dati oggetto del nuovo decreto, così da poter contribuire al controllo diffuso e inoltre di consentir loro di accedere al patrimonio di informazioni messe ora in rete per bloccare transazioni illecite».

— **Alessandro Galimberti**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Una banca dati per rimuovere gli abusi edilizi integrali

**Ambiente**

Publicato in Gazzetta  
il decreto ministeriale  
8 febbraio 2022

Il censimento nazionale  
consentirà di assegnare  
fondi per le demolizioni

**Guglielmo Saporito**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo del decreto 8 febbraio 2022 del ministero delle Infrastrutture, nasce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

L'ampia diffusione delle irregolarità edilizie, le conseguenze fiscali e civili, il rischio di perdere i bonus genereranno probabilmente allarme, dimenticando che da decenni i dati sono regolarmente raccolti. Mese per mese i Comuni, insieme a parchi, soprintendenze e demanio comunicano alla prefettura gli abusi edilizi, e a ogni violazione dovrebbe corrispondere una sanzione sia per il proprietario sia per l'ese-

cutore dei lavori. Neppure l'acquirente è immune da rischi, così come i tecnici (sia privati che comunali), i professionisti (compresi i notai) e gli amministratori pubblici.

La banca dati varata dal ministro però è meno invasiva di quanto appare. La raccolta sarà utile solo per rimuovere gli abusi edilizi integrali, sulla carta oggetto di sanzioni molto severe.

Infatti, solo le costruzioni integralmente prive di titolo e gli «organismi completamente diversi da quanto autorizzato» sono minacciati dall'applicazione del nuovo strumento digitale.

Il censimento consentirà di assegnare fondi per le demolizioni. Va infatti premesso che l'accertamento e la repressione degli abusi edilizi è di competenza dei Comuni (con la collaborazione degli enti che curano l'ambiente) e della magistratura penale (che, in sede di condanna, dispone del bene oggetto di reato). Se tuttavia l'autore dell'abuso non demolisce spontaneamente l'opera, deve intervenire il Comune anticipando le spese e individuando, con gara, un'impresa idonea a effettuare la demolizione.

Procedura analoga dovrebbe essere disposta dal giudice penale,

tanto più quando le violazioni si cumulano a quelle ambientali e a quelle antisismiche. Nella realtà, i Comuni hanno serie difficoltà a eseguire le demolizioni e i ripristini parziali, sia nel reperire le risorse economiche necessarie e nell'individuare imprese idonee.

Per rimediare a ciò, dopo aver provato a coinvolgere il Genio militare (articolo 10 bis Dl 76/2020), si sono stanziati specifici fondi per le demolizioni. Appunto in tale contesto la nuova banca dati ha un ruolo soprattutto organizzativo, generando elenchi cronologici sulla cui base ripartire le somme disponibili con la legge 205/17 per le demolizioni.

La banca dati si alimenterà con le comunicazioni mensili che, attraverso le prefetture, i Comuni inviano all'Amministrazione centrale, specificando tipologia e collocazio-

ne degli abusi rilevati.

Gli elenchi forniti dai Comuni, tuttavia, non comprendono dati sul contenzioso (ricorsi al Tar o al Capo dello Stato), né le istanze di sanatoria o altri dati sulla circolazione del bene. Per questo le finalità della banca dati (articolo 2 del decreto) si fermano al generico censimento, agevolando la programmazione degli interventi di più ampio peso (demolizione integrale), finanziati da uno specifico fondo. I dati a oggi inviati al ministero delle Infrastrutture andranno riordinati coinvolgendo vari ministeri, oltre a Entrate, Regioni e gli stessi Comuni.

Dall'ampiezza delle consultazioni si desume la complessità dell'operazione, che essendo finalizzata alla riduzione in pristino, ragionevolmente riguarderà solo gli abusi integrali e gli organismi abusivi nuovi. La rilevante massa di irregolarità e abusi parziali o che hanno un generico e remoto titolo edilizio, sarà censita a meri fini statistici: una situazione analoga è stata affrontata dalle Sezioni unite della Cassazione (8230/19), che ha distinto tra abusi integrali (dichiarati invendibili) e varie altre difformità ampiamente presenti nel mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La rilevante massa di irregolarità parziali o con un generico titolo edilizio sarà censita a meri fini statistici**

**NOTARIATO**  
**La presidente**  
**Valentina**  
**Rubertelli**  
**auspica che**  
**anche ai notai**  
**sia consentito**  
**di alimentare**  
**la banca dati**



## Il coinvolgimento di Comuni e prefetture

1

### La banca dati nazionale

Il decreto 8 febbraio 2022 del ministero delle Infrastrutture pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 60 del 12 marzo scorso, istituisce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

Per effetto, gli archivi tenuti dai Comuni a partire dal 1985 e periodicamente trasmessi alle prefetture locali - contenenti le informazioni sulle gravi difformità edilizie - verranno centralizzati e resi interoperabili.

Lo Stato sarà così in grado di censire tutti gli immobili con irregolarità edilizie così gravi da dover determinare l'abbattimento

2

### L'ordine di demolizione

L'accertamento e la repressione degli abusi edilizi è di competenza dei Comuni, con la collaborazione degli enti che tutelano l'ambiente e della magistratura penale (che con la condanna dispone sul bene oggetto di reato). Se tuttavia l'autore dell'abuso non demolisce spontaneamente l'opera, deve intervenire il Comune, anticipando le spese ed individuando mediante gara un'impresa per la demolizione. Procedura analoga dovrebbe essere effettuata su impulso del giudice penale

3

### Il subentro dello Stato

I Comuni hanno serie difficoltà a eseguire le demolizioni e i ripristini parziali, sia nel reperire le risorse economiche necessarie, sia nell'individuare le imprese idonee. Dopo aver provato a coinvolgere il Genio militare con il DL 76/2020 (articolo 10 bis) sono stanziati specifici fondi per procedere alle demolizioni. E appunto in tale contesto la nuova banca dati avrà un ruolo soprattutto organizzativo, generando elenchi cronologici sulla base dei quali ripartire le somme rese disponibili dalla legge 205/2017 per le demolizioni

4

### L'incognita dei ricorsi

Gli elenchi, forniti dai Comuni, non comprendono dati sul contenzioso, come i ricorsi ai tribunali amministrativi o al Capo dello Stato, né comprendono le istanze di sanatoria o gli altri dati sulla circolazione del bene. In conseguenza, le finalità della nuova banca dati - previste all'articolo 2 del decreto istitutivo) si fermano al generico censimento, agevolando la programmazione degli interventi di più ampio peso, cioè la demolizione integrale, finanziati da uno specifico fondo

# Abusi edilizi, tutti schedati

*Una banca dati per censire gli edifici ignoti al catasto e gli ampliamenti realizzati senza autorizzazione. E per programmare e monitorare gli interventi di demolizione*

Nasce la banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio (Bdnae), dove saranno censiti tutti i manufatti abusivi presenti sul territorio italiano. Oltre a schedare gli edifici celati al catasto e gli ampliamenti di immobili realizzati senza autorizzazione, la banca dati ha anche l'obiettivo di facilitare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione da parte dei comuni. Lo prevede un decreto del mininfrastrutture.

**Nel data base pure  
 le demolizioni.  
 Tracciati anche  
 i provvedimenti  
 emessi a seguito  
 di illeciti accertati.  
 Comuni in trincea**

Chiarello a pag. 22

*In Gazzetta il decreto istitutivo. Mille euro di multa al funzionario che non carica le info*

## Schedati abusi e illeciti edilizi

*Nasce la banca dati nazionale. L'accesso? Tramite Spid*

DI LUIGI CHIARELLO

**N**asce la banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio (Bdnae). Nel data base saranno censiti tutti i manufatti abusivi presenti sul territorio italiano. Oltre a schedare gli edifici celati al catasto e gli ampliamenti di immobili realizzati senza autorizzazione, la banca dati ha anche l'obiettivo di facilitare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione da parte dei comuni, così come l'accesso degli stessi enti locali alle risorse del fondo appositamente costituito per sostenere gli interventi demolitori. Interventi per il cui monitoraggio sarà costituita una apposita sezione nel data base, che dovrà essere aggiornata con cadenza quantomeno trimestrale.

Il tutto è previsto da un decreto del ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims), datato 8 febbraio 2022 (si veda quanto anticipato da ItaliaOggi l'11 febbraio 2022); il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, nasce per raggiungere cinque target, funzionali alle pubbliche amministrazioni per censire e gestire i fabbricati fantasma e ogni sorta di abuso edilizio realizzato nel paese. E

cioè:

- tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;
- rendere disponibili alle p.a. i dati sull'abusivismo;
- integrare ed omogeneizzare le informazioni presenti presso le singole amministrazioni;
- facilitare le demolizioni delle opere abusive da parte dei comuni e, come detto, semplificare la gestione del fondo istituito con l'art. 1, comma 26, della legge n. 205/2017 (manovra per il 2018), rifinanziato con 15 mln di euro dalla manovra 2022

Ma andiamo con ordine, chiarendo fin da subito che l'accesso alla Bdnae per i soggetti abilitati avverrà tramite solo sistema pubblico per l'identità digitale (Spid).

**La Banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio** viene istituita presso il dicastero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, guidato da **Enrico Giovannini**, realizzando una misura prevista dalla manovra per il 2018 (art. 1, comma 27); ma ogni amministrazione o organo competente in materia di abusivismo dovrà alimentare il flusso dei dati in essa immagazzinato. Tra questi dati sono incluse anche le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi. Di più. La norma istitutiva del cervellone contro l'abusivi-

simo ha disposto che scatti una sanzione fino a mille euro a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, nei casi di tardivo inserimento delle informazioni nella Bdnae.

Per la trasmissione delle info al data base bisognerà ricorrere a un sistema informatico ben preciso, definito dal decreto in Gazzetta; il loro contenuto minimo è costituito dalle segnalazioni relative a immobili e opere abusivamente realizzati, inviate dai comuni alle prefetture.

**La tempistica.** Entro tre mesi verranno avviate le pratiche per la strutturazione della nuova Bdnae; nel processo verranno coinvolti i ministeri dell'interno, della giustizia, della transizione ecologica, della cultura e dell'economia, l'Agenzia delle entrate, le regioni e i comuni (tramite l'Anci). La condivisione e la trasmissione dei dati e delle informazioni sugli illeciti accertati avverrà dopo la stipula di apposite convenzioni. Entro un anno dalla loro entrata in vigore le informazioni verranno condivise nel data base. Ma saranno due direzioni generali - quella per l'edilizia statale e le politiche abitative e quella per la digitalizzazione e i sistemi informativi - a definire con un provvedimento unico: dati e contenuto minimo del data base, organici competenti per territorio,

modalità di accreditamento dei singoli utenti; contenuto delle informazioni su illeciti accertati e provvedimenti emessi; schedatura di manufatti abusivi; criteri di validazione delle informazioni e di visibilità dei dati.

**Il Mims è il titolare** del trattamento dei dati conservati nella Bdnae, ma le p.a. che hanno fornito le informazioni dovranno aggiornarli e curarne la gestione.



© Riproduzione riservata



159329

**IL DDL IN COMMISSIONE GIUSTIZIA**


## Commercialisti: equo compenso da estendere a tutte le imprese

I dottori commercialisti chiedono che l'equo compenso sia esteso a tutte le imprese e non solo a quelle che dichiarano ricavi superiori a 10 milioni di euro o hanno più di 50 dipendenti. È quanto riporta il documento inviato dal Consiglio nazionale della categoria alla commissione Giustizia del senato in cui si dà conto degli emendamenti proposti al Ddl 2419 sull'equo compenso. Il testo in discussione ha accolto diverse modifiche suggerite dalla categoria come l'estensione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni professionali fornite alla Pa alle

sue partecipate e alle società a partecipazione pubblica. Oppure il riconoscimento del ruolo degli Ordini territoriali, che possono esercitare la class action a favore degli iscritti, proporre l'aggiornamento dei parametri ministeriali e il cui parere di congruità del compenso ha efficacia di titolo esecutivo. Modifiche che però, segnala la categoria, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela se l'ambito di applicazione si limita a imprese che, scrivono i commercialisti, «nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti».

— **Fc. Mi.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Elezioni commercialisti, niente reclamo a Roma

*Non ci sarà nessun reclamo per le elezioni dell'ordine dei commercialisti di Roma. A confermarlo a ItaliaOggi Riccardo Losi, componente della lista sconfitta alla tornata elettorale del 21 e 22 febbraio. Vengono così smentite le indiscrezioni in merito al ricorso nella capitale, mentre rimangono confermate le posizioni a Parma e a Catania (si veda ItaliaOggi del 12 marzo). Alla base dei reclami il regolamento elettorale che prevede la votazione da remoto. Contestata la possibilità di votare dallo stesso Ip per più commercialisti. Il prossimo 29 aprile sono previste le elezioni del Consiglio nazionale.*



LA MESSA APRE AL CONFRONTO CON GLI ATENEI ON LINE

## Telematiche, tutti i nodi sul tavolo

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Dal rapporto tra numero di docenti e alunni ai dottorati alla partecipazione ai bandi del Pnrr e di formazione per i dipendenti pubblici. Sono i nodi che dovranno essere affrontati al tavolo tecnico avviato la scorsa settimana tra le principali università telematiche e il ministero dell'università. Un tavolo che, nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe spostare la dialettica dalle aule giudiziarie, a cui alcune telematiche stanno ricorrendo per far fronte al differente trattamento loro riservato rispetto alle università statali e in presenza, alla sede ministeriale.

Il ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, ha presieduto la riunione di insediamento della scorsa settimana, convenuti, oltre i rappresentanti degli atenei on line coinvolti, il Cun, il Consiglio Universitario Nazionale, e l'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Obiettivo, precisa il dicastero, è creare «una sede istituzionale di confronto sulle tematiche di specifico interesse per la condivisione delle analisi e l'elaborazione di proposte». Nel corso della riunione «è stata condivisa», si legge in una nota ufficiale, «la centralità della esigenza di assicurare un'elevata qualità e sostenibilità dei percorsi formativi universitari, nell'ottica della miglio-

re garanzia del diritto allo studio».

Le università private telematiche fanno infatti parte del sistema nazionale di formazione, al pari delle statali, ma con un'organizzazione strutturata in modo assai diverso ri-

spetto alle tradizionali università in presenza, dove la didattica on line è connessa a una diversa modulazione dei corsi e del rapporto anche tra numero di docenti e alunni.

La prevista equiparazione della numerosità dei prof ai parametri che valgono per le università in presenza, per esempio, è uno dei nodi da affrontare, visto che, lamentano in ordine sparso ma concorde nel merito gli atenei on line, dal prossimo anno renderebbe insostenibili i costi rispet-

to alle attuali rette richieste agli studenti.

Altro nodo da sciogliere riguarda l'esclusione delle telematiche dal progetto «PA 110 e lode», che, grazie a un protocollo tra il ministero dell'università e della ricerca e quello della pubblica amministrazione, permette, nell'ambito dei progetti connessi al Pnrr, ai dipendenti pubblici di seguire corsi di laurea, di specializzazione e master con importanti agevolazioni sui costi di iscrizione, i crediti formativi e la frequenza.

Formazione, tra l'altro, quest'ultima erogata in parte proprio in modalità a distanza.



Maria Cristina Messa

— © Riproduzione riservata —

La Corte dei conti Lombardia applica la legge 240/2010 e assolve il docente universitario

# Prof evita il danno erariale

## Prestazioni poco frequenti e pagate meno dello stipendio

DI VINCENZO GIANNOTTI

**A**l fine di poter qualificare quale attività libero professionale quella resa dal docente universitario a tempo pieno, i giudici contabili hanno individuato due indici sintomatici. Il primo riguardante la frequenza o l'occasionalità delle prestazioni rese. Il secondo indice riguarda l'importo complessivo e annuale delle attività occasionali espletate che, almeno in linea di principio, non deve essere superiore a quello percepito nel rapporto di pubblico impiego.

**Con queste motivazioni, la Corte dei conti della Lombardia** (sentenza n.63/2022) ha valutato esente da responsabilità erariale il professore a tempo pieno che, pur titolare di partita Iva, ha emesso un totale esiguo di fatture annue percependo nel complesso compensi annui non superiori alla metà della sua retribuzione.

**Un professore universi-**

**tario**, passato da tempo definito a tempo pieno, è stato rinviato a giudizio per responsabilità erariale per aver svolto, in un periodo di quattro anni, attività giudicate libero professionali e, perciò inibite, per un ammontare consistente di compensi illecitamente percepiti e da restituire ai sensi del comma 7, dell'art.53 del d.lgs. 165/01.

**A propria difesa il docente ha eccepito** l'occasionalità delle prestazioni rese in tale arco temporale, a nulla rilevando l'apertura della partita IVA, nella quale sono confluite anche attività liberamente esercitabili, dalla cui espunzione sarebbe rimasto solo un numero limitato di fatture e un importo esiguo di compensi mediamente percepiti. In particolare, la Procura non avrebbe tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n.240/2010 in merito alle attività liberamente esercitabili.

**In via preliminare il Collegio contabile** adito ha

espunto una serie di fatture collegabili ad attività liberamente espletabili. In modo particolare, è stata espunta la collaborazione a riviste editoriali liberalizzate per qualsiasi pubblico dipendente dall'art.53, comma 6, lett.a) e b), d.lgs. n.165 del 2001. A tal fine, pertanto, diventa irrilevante se tali attività siano occasionali o assai frequenti potendo (e quasi dovendo) un accademico avere una produzione scientifica elevata e giustamente remunerata, come la legge consente senza necessità alcuna di autorizzazioni datoriali e senza limiti numerici.

**Altrettanto irrilevante sono gli incarichi** svolti nella società di spin off dove il socio è Università di appartenenza, trattandosi di attività espressamente assentita dalla legge n.240/2010 che ha fatto salvo, dal regime d'incompatibilità, gli incarichi assunti dai docenti in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari.

**Potendo i professori a**

**tempo pieno** svolgere anche attività di consulenza ma non attività libero professionali, il Collegio contabile ha declinato i presupposti al fine di verificare quando, un'attività può essere considerata libero professionale, elaborando due indici sintomatici. Il primo, rappresentato dal livello reddituale raggiunto nell'anno di riferimento che non può superare la retribuzione annua del docente. Il secondo, indice è rappresentato dall'apertura della partita Iva qualora questa sia utilizzata, anche per le attività consentite di consulenza, da inequivoci profili di continuità, intensità e sistematicità.

**Nel caso di specie, il docente deve essere** assolto per non aver superato entrambi gli indici. Infatti, il numero di fatture emesse, mediamente nei quattro anni di riferimento, non superano le 2,25 fatture l'anno, mentre l'importo medio annuo è meno della metà della retribuzione annua percepita, a titolo stipendiale, dal prof.

© Riproduzione riservata



**Bonus edilizi**  
Cessione crediti,  
dalle banche  
acquisti al minimo  
per gli sconti 2021

**Gavelli, Latour e Pegorin**  
— alle pagg. 34-35

# Cessioni, dalle banche acquisti col contagocce per i crediti fiscali 2021

**Casa.** In attesa della scadenza del 7 aprile, meno spazi per chi vuole cedere: molti istituti hanno sospeso, altri non garantiscono di chiudere nei termini

**Giuseppe Latour**

**N**on è ancora una missione impossibile ma ci manca davvero poco: gli spazi per cedere i crediti fiscali relativi a interventi del 2021, arrivati a metà marzo, sono diventati strettissimi. Chi voglia effettuare questa operazione rivolgendosi a una banca, infatti, ha sempre meno porte alle quali bussare. E la lista, con il passare dei giorni, si assottiglierà fatalmente.

Sono, così, moltissime le filiali nelle quali già oggi un cliente si sente rispondere che le operazioni sul 2021 sono chiuse - il termine per comunicare l'opzione è il 7 aprile - e che ci si concentra solo sulla lavorazione dei crediti del 2022. Senza dimenticare, a rendere ancora più complesso il quadro, che altri soggetti, come Poste Italiane, hanno a loro volta fermato l'acquisto di crediti 2021.

## **Nuove pratiche sospese**

Da un monitoraggio dei principali istituti di credito, emerge come la maggior parte delle banche non lavori più, o stia per fermare i lavori sulle nuove pratiche agganciate all'anno scorso. Gli uffici di Bnl Bnp Paribas

sono concentrati nella lavorazione delle pratiche già avviate, per rispettare le scadenze. Per questo, «al momento, non stiamo accettando in questi giorni nuove pratiche collegate a interventi del 2021 con opzione in scadenza il 7 aprile». Discorso simile da Deutsche Bank: visti i tempi di lavorazione di diverse settimane, non si accettano nuove pratiche 2021.

Gruppo Iccrea (che riunisce 127 Bcc sul territorio) non accetta nuove richieste sul 2021, «a meno che la pratica non sia già completa di tutta la documentazione ovvero visto di conformità e sconto in fattura». Anche Banco Bpm non accetta più cessioni per crediti 2021: «Le recenti modifiche - spiegano - non prevedono la possibilità di

perfezionare la cessione di crediti 2021 dopo il 7 aprile, per cui, per chi non avesse già sottoscritto il contratto di acquisto crediti fiscali, realisticamente, non ci sarebbero i tempi necessari».

Qualcuno non ha chiuso, ma sta per chiudere. Banca Sella «accoglierà le pratiche legate al 2021 fino al 18 marzo, questo per consentire l'attività di verifica e due diligence sui crediti ceduti prevista nella nostra operatività». Sparkasse considera oggi, 15 marzo, come termine massimo per predisporre la pratica 2021, completa di tutto il set documentale. Banca Carige accetta cessioni relative alle spese 2021, con la scadenza a domani, 16 marzo, per trasferire il credito fiscale alla banca.

## **Chi accetta nuove pratiche**

Gli istituti che ancora avviano nuove pratiche sono, insomma, sempre di meno. Tra questi, c'è Banca Popolare di Sondrio. E c'è Intesa Sanpaolo: «Il cliente - spiegano - può procedere con il proprio commercialista a cederci il credito entro il 7 aprile. Ovviamente, prima di accettare verranno comunque fatte le usuali verifiche per l'accettazione del credito».

## **Chiusura non garantita**

Qualcuno accetta nuove richieste, ma non garantisce di chiudere in tempo. È il caso di Unicredit, che assicura il completamento dell'iter solo per le pratiche che, alla data del 25 febbraio, erano corredate da documentazione completa e regolare. Dopo questo termine, «è ancora possibile inserire richieste e documenti relativi a interventi effettuati nel 2021 ma, in virtù dei tempi necessari per la lavorazione e per i necessari controlli preliminari, come comunicato agli interessati, non è garantito il completamento dell'iter di cessione entro il 7 aprile». In questo caso «il credito oggetto di cessione sarà determinato al netto della prima rata annuale, fruibile dal cliente nella propria dichiarazione dei redditi».

Discorso simile per Bper, che accetta

di attivare nuove pratiche 2021, «anche se, considerata la mole di richieste pervenute, non si garantisce la conclusione della pratica in tempo utile per effettuare l'opzione entro la scadenza prefissata». Per la rata 2021 c'è, per il cliente, la strada del recupero in dichiarazione.

## **Lo sconto in fattura**

Un discorso a parte va fatto sullo sconto in fattura (si veda anche l'articolo nella pagina successiva). Le opzioni per lo sconto comunicate entro il 7 aprile consentiranno all'impresa di avere entro il 10 maggio un credito di imposta, cedibile anch'esso per le rate residue nel corso del 2022.

Diverse banche acquistano questi crediti. Succede, per fare qualche esempio, per Unicredit, per Gruppo Iccrea, per Bper, per Sparkasse e per Intesa Sanpaolo: «Come banca - dicono proprio da Intesa Sanpaolo - accettiamo cessioni di crediti 2021 anche successive: per esempio luglio 2022, in tal caso la quota di credito compensabile nel 2022 sarà utilizzata in compensazione con i modelli F24 dei mesi agosto-dicembre 2022».

## **Capienza limitata**

Ultima avvertenza. Se lo stop riguarda, solitamente, solo i crediti 2021, qualcuno sta andando oltre, avendo già raggiunto il proprio limite di capienza fiscale. È il caso di Credem. «La forte accelerazione nei flussi di pratiche ricevute da Credem nelle scorse settimane per pratiche di superbondus 110% e altri bonus ha rapidamente saturato la capacità di assorbimento fiscale della banca, che ha pertanto sospeso dallo scorso 21 febbraio l'ulteriore acquisto di crediti d'imposta sia per il superbondus 110% sia per gli altri bonus». Nei prossimi mesi, insomma, la capacità di assorbimento del sistema sarà una variabile da considerare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# I codici tributo per cessione e sconti

## Agenzia delle Entrate

stituiti, con la risoluzione n.12 di ieri, i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura. Ecco:


### Cessione del credito

7701 - superbonus (articoli 119 e 121 Dl n. 34/2020; 7702 - ecobonus (articolo 14 Dl 63/2013) e impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir e articolo 121 del Dl 34/2020; 7703 - sismabonus (articolo 16 del Dl 63/2013 e articolo 121 Dl 34/2020; 7704 - colonnine ricarica (articolo 16-ter Dl 63/2013 e articolo 121 Dl 34/2020; 7705 - bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 e articolo 121 Dl 34/2020); 7706 - recupero patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) Tuir e articolo 121 Dl 34/2020); 7707 - eliminazione barriere architettoniche (articolo 119-ter e 121 Dl 34/2020).

### Sconto in fattura

7711 - superbonus (articolo 119 e 121 Dl 34/2020); 7712 - ecobonus (articolo 14 Dl 63/2013) e impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir e articolo 121 Dl 34/2020); 7713 - sismabonus (articolo 16 Dl 63/2013 e articolo 121 Dl 34/2020); 7714 - colonnine ricarica (articolo 16-ter Dl 63/2013 e articolo 121 Dl 34/2020); 7715 - bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019 e articolo 121 Dl 34/2020); 7716 - recupero patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) Tuir e articolo 121 Dl n. 34/2020); 7717 - eliminazione barriere architettoniche (articolo 119-ter e 121 Dl 34/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Pesano i tempi stretti per comunicare le opzioni alle Entrate e la necessità di controlli approfonditi**

## Il superbonus del 110% #141

